



# **Comune di CINQUEFRONDI**

**Provincia di REGGIO CALABRIA**

## **Regolamento per la disciplina dei canoni concessori non ricognitori**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 31 del 30/7/2015**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, comma 8, del citato D.Lgs. n. 285/1992.

## **Art. 2 - Tipologie soggette al Canone di concessione non ricognitorio**

- I. Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell' ALLEGATO A) al presente Regolamento.

## **Art. 3 - Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio**

- I. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
- II. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
- III. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

## **Art. 4 - Tariffa**

- I. La tariffa da applicare è determinata come segue:

### **a. tariffa di riferimento:**

La tariffa di riferimento stabilita dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, è comunque aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al mese di novembre del biennio precedente a quello di riferimento.

### **b. parametro categoria stradale:**

è costituito dal coefficiente previsto in base alla classificazione delle strade comunali di cui all'allegato B) del presente Regolamento:

Categoria 1<sup>^</sup> = 1,2

Categoria 2<sup>^</sup> = 1,1

Categoria 3<sup>^</sup> = 1,0

L'occupazione delle infrastrutture di cui al codice 1.1 dell'allegato A) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente zona di allocazione dei cunicoli.

### **c. parametro durata temporale occupazioni:**

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata di anni 1 = 2,0

Occupazioni di durata fino ad anni 5 = 1,5

Occupazioni di durata oltre anni 5 = 1,0

**d. parametro economico:**

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 100 mila euro = 0,5

Da euro 100 mila a 500 mila = 1,0

Oltre euro 500 mila = 1,5

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

**e. parametro di interferenza:**

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale.

Il parametro di interferenza è definito sulla base di apposita relazione tecnica predisposta dai competenti servizi comunali:

- a. occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale  
1,5
- b. Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale  
1,2
- c. occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi  
1,0
- d. occupazione di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:
  - fino a 10 cm.  
1,2
  - superiore a 10 cm fino a 50 cm.  
1,5
  - superiore a 50 cm. fino a 100 cm.  
1,7
  - superiore a 100 cm.  
2,0

**f. tariffa ragguagliata**

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento sub a) secondo la seguente formula:  $F = (A \times B \times C \times D \times E)$

**g. valore occupazione e unità di misura:**

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, l'unità di misura è espressa mediante le seguenti sigle, a ciascuna delle quali è attribuito il relativo valore delle superfici lineari, quadrate o delle unità rilevate:

ml. = metri lineari

mq. = metri quadrati

cad. = cadauno

La quantificazione dell'occupazione è costituita dal valore complessivamente espresso in metri lineari, metri quadrati o unità in relazione alla corrispondenza della tipologia del manufatto alla classificazione della tabella di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

**h. canone di concessione non ricognitorio:**

è il risultato del prodotto fra la tariffa ragguagliata come determinata sub f e il valore dell'occupazione descritto sub g:  $H = (F \times G)$

- II. Dall'importo del canone concessorio, come sopra determinato, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il concessionario è esonerato dal pagamento del canone concessorio.

**Art. 5 - Concessioni**

- I. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

**Art. 6 - Pagamento, interessi, accertamento del canone non ricognitorio**

- I. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Tecnico Comunale.
- II. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- III. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
- IV. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
- V. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, secondo la formula prevista all'art. 4, comma 1, lett. a, del presente Regolamento. 6. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
- VI. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

- VII. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
- VIII. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
- IX. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
- X. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente organo giurisdizionale, passata in giudicato.
- XI. Per il primo anno di applicazione del canone (2015), l'ufficio tecnico provvederà a richiedere il tempestivamente il pagamento del canone agli utilizzatori, i quali sono tenuti ad effettuare il relativo versamento entro il 30/09/2015.

#### **Art. 7 - Occupazioni abusive**

- I. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
- II. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

#### **Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

- I. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengano prescrizioni contrastanti con essa.
- II. Le concessioni che risultino prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento.
- III. Alle occupazioni relative a concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano, a far tempo dal 1° gennaio 2008, le corrispondenti tariffe di cui all'allegato A) al presente Regolamento determinate secondo le modalità previste dall'art. 4 che precede, con possibilità per il Comune di abbattimento di una percentuale fino alla misura massima del 30% (trenta per cento) del canone complessivamente dovuto al Comune per tutto il rimanente periodo di durata della concessione, previa adesione in forma scritta da parte del concessionario.
- IV. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

V. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

## **ALLEGATO A)**

### **Occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in regime di concessione amministrativa**

#### **1 INFRASTRUTTURE**

1.1 Per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d'ispezione ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.

€/ml. (Euro per metro lineare).....€ 5,00

#### **2 SOTTOSUOLO**

2.1 Per la concessione in uso del "nudo" SOTTOSUOLO di proprietà comunale mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.

€/mq. (Euro per metro lineare)

€ 1,50

#### **3 SUOLO**

3.1 Per la concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico €/mq.

€/cad. (Euro cadauno)

€ 10,00

3.2 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo €/cad. (Euro cadauno)

€ 15,00

3.3 Tralicci di elettrodotto €/cad. (Euro cadauno)

€ 200,00

#### **4 SOPRASSUOLO**

4.1 per la concessione in uso del SOPRASSUOLO di strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio mediante cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. €/ml. (Euro per metro lineare)

€ 2,00

## **ALLEGATO B) Strade e relativa classificazione**

Strade importanza primaria (strade principali del paese)

Cat. 1<sup>^</sup>

Strade importanza secondaria (strade ubicate a ridosso del centro del paese)

Cat. 2<sup>^</sup>

Strade importanza terziaria (strade ubicate al centro storico periferico del paese)

Cat. 3<sup>^</sup>